Tribunale civile di Bari, sezione Lavoro , sentenza 3 marzo – 24 marzo 2009*Giudice Mastrorilli*

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.4.1990, la Micos Sas conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per sertirlo condannare al rimborso delle somme pagate e non dovute (periodo 1979 – 1989) in virtù dell'erronea applicazione del tassi dei premi. In particolare, l'istante contestava l'esattezza del c.d. T.S.A. (tasso specifico aziendale), siccome calcolato tramite il caricamento degli "oneri indiretti" e della "riserva sinistri" Inoltre, rilevava di aver versato all'INAIL l'addizionale dell'1% che sarebbe invece spettata alle Regioni, giusta il DPR 18.4.1979. Con distinto ricorso del 12.5.1995 (R.G. 8814/95) la Micos, in relazione al limitato periodo 1985/1987, deduceva anche che gli aumenti del tassi applicati dall'INAIL erano illegittimi, oltre che per i motivi suesposti, anche in quanto mai comunicati secondo le prescrizioni del DM 14.11.1978, ed in quanto privi di motivazione. L'I.N.A.I.L si costituiva in entrambi i giudizi, poi riuniti, contestando il fondamento della domanda. Indi, all'esito dell'attività istruttoria (consulenza tecnica contabile, relativo supplemento d'indagine e chiarimenti del CTU), la causa è stata decisa come da separato dispositivo in atti.

Motivi della decisione

La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui appresso. Sulla vexata quaestio si osserva, in primo luogo che, come osservato da Cass. 7.7.2004 n. 12518, costituisce ormai jus receptum che il tasso specifico aziendale dev'essere calcolato secondo gli stessi criteri del tasso medio nazionale (v. da ultimo anche Cassazione civile, sez. lav., 12 gennaio 2005, n. 438), e quindi devono essere inclusi gli oneri diretti, quelli indiretti e quelli presunti. In effetti, era sorto contrasto, in giurisprudenza, limitatamente agli oneri presunti, per il caso in cui la singola azienda non avesse subito infortuni sul lavoro o malattie professionali nel periodo di osservazione. Il contrasto è stato risolto tuttavia dalle Sezioni Unite (Cass. 11 giugno 2001 n. 7853), le quali hanno statuito che gli oneri presunti vanno calcolati nel tasso specifico aziendale anche quando nell'azienda e nel periodo considerato non si siano verificati infortuni. L' interpretazione di cui sopra delle Sezioni Unite (confermata recentemente anche da Cass. S.U. n. 26020 del 2008 e da Cass. n.

11145/2008) è avvalorata (v. in motivazione Cass. n. 12518/2004 cit.) dal decreto del 12 dicembre 2000 (emanato in forza dell'art. 3 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), il cui art. 22, terzo comma, prevede il calcolo del tasso specifico aziendale negli stessi termini del D.M. del 1988, solo specificando che gli oneri presunti sono calcolati "a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico - attuariale". Ed infatti, Cass., Sez. unite, 11 giugno 2001 n. 7853, a proposito dell'incidenza della c. d. riserva - sinistri ai fini del calcolo del tasso specifico aziendale (incidenza prevista dalla parte finale del citato art. 20, secondo comma), ha precisato espressamente, componendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi nella Sezione lavoro, che a detti fini deve tenersi conto degli stessi oneri già considerati per il calcolo del tasso medio di tariffa, anche nel caso - limite della assenza presso la singola azienda di sinistri denunciati e non definiti. La citata sentenza, invero, non ha preso in espressa considerazione la questione se, ai fini della determinazione dei tassi medi relativi alle singole lavorazioni, gli oneri indiretti e la riserva sinistri debbano essere computati con riferimento agli oneri relativi specifici alle singole gestioni. Il punto peraltro è espressamente affrontato dall'art. 6, secondo comma, del d. m. 18 giugno 1988, il quale precisa che "per gli oneri non rilevati direttamente si ricorre a valori medi desunti dai bilanci consuntivi dell'Inail; in particolare sono desunti dai bilanci le percentuali di caricamento delle prestazioni integrative dell'assicurazione, delle spese generali, dei contributi obbligatori e degli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da definire al momento della formazione della tariffa". Ne risulta chiaramente confermato (v. Cass. 15.10.2003 n. 15448) che non solo per la riserva sinistri, ma anche per gli oneri indiretti - che peraltro sono per la maggior parte spese per loro natura non distintamente imputabili alle diverse lavorazioni e tanto meno alle singole imprese - il d. m. 18 giugno 1988 in parte prescrive e in parte autorizza un metodo di rilievo incompatibile con l'ipotesi di un computo degli stessi riferito a specifiche realtà aziendali. Per cui, ricapitolando, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri indiretti (spese generali d'amministrazione, spese per accertamenti medico - legali, farmaceutiche e di protesi, spese per la gestione speciale grandi invalidi, ecc.) e la cosiddetta riserva sinistri (oneri

per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo), che vanno computati senza riferimento a specifiche realtà aziendali, ma secondo il disposto dell'art. 6, comma 2, d.m. 18 giugno 1988, cioè ricorrendo a valori medi desunti dai bilanci consuntivi dell'Inail. Ciò detto, circa la ricostruzione contabile operata da parte ricorrente, fondata appare l'eccezione preliminare dell'INAIL volta a valorizzare la mancanza, nella specie, di un'apposita domanda amministrativa di riduzione del tasso. Questo Giudice non ignora che secondo un consolidato orientamento della S.C., "l'azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell'I.N.A.I.L. non è soggetta al preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo essendo la condizione di procedibilità - peraltro non più richiesta dal D.M. 18 giugno 1988 - circoscritta dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 alla sola fase di realizzazione dei contributi e non incidendo sulle controversie relative all'accertamento negativo di crediti già soddisfatti, con conseguente esperibilità dall'azione di ripetizione dell'indebito anche in difetto della richiesta di riduzione annuale del tasso specifico aziendale ed improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento stante il suo carattere di sussidiarietà" (in termini v. Cass. n. 6613 del 1995 e Cass. n. 11140 del 2004; sul punto cfr. anche Cass. S.U. n. 5245/1994). Tale orientamento è stato tuttavia rivisto, in modo convincente da Cass. n. 7869/2004 (cui adde Cass. n. 10519/1997) e, da ultimo, da Cass. n. 16877/2006 la quale ha preso le mosse dal D.M. 14 novembre 1978, art. 16, invocato dall'INAIL ed applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis,il quale recita: "il datore di lavoro, per ottenere una riduzione del tasso di premio, deve presentare alla competente sede dell'INAIL motivata domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione della domanda". Detta norma, che caratterizza il sistema di applicazione della tariffa ed è ripetuta con varie formulazioni nelle successive tariffe di cui al D.M. 18 giugno 1988 e D.M. 12 dicembre 2000 (vedi in particolare il principio della previa domanda amministrativa contenuto nell'art. 26 di tale ultimo Decreto), configura una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, volta alla riduzione del tasso specifico aziendale, condizione imprescindibile perché possa accertarsi un eventuale indebito contributivo. Pertanto, avendo l'ordinamento previsto un'apposita azione causale, è inammissibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. (Cass. 25 ottobre 1997 n.

10519). Ha poi osservato la Suprema Corte al riguardo che “l'onere posto a carico del datore di lavoro di presentare apposita domanda per ottenere la riduzione dei premi in base al tasso specifico risultante dall'andamento infortunistico aziendale risponde all'imprescindibile necessità di assicurare il massimo di certezza giuridica nei rapporti tra Istituto assicuratore e datore di lavoro e non può configurarsi un contrasto della relativa norma (dettata dal D.M. 14 novembre 1978), avente carattere sostanziale (e quindi sottratta al regime di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 8), con i principi dettati dagli articoli 3 e 24 Cost.; conseguentemente, in mancanza di tale domanda non solo non è configurabile la ripetibilità di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di applicazione del tasso specifico, ma non è neppure ammissibile il ricorso all'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., non potendosi ritenere privi di giuridica giustificazione i maggiori introiti dell'Istituto e il maggiore esborso del datore di lavoro” (Cass. 25 ottobre 1997 n. 10519; Cass. 7869/2004 cit.). Il tutto, in sintonia con l’orientamento delle le Sezioni Unite (sent. 5 agosto 1994 n. 7269), che hanno precisato che in materia previdenziale anche la restituzione dei contributi assicurativi indebitamente percepiti richiede una previa domanda amministrativa. Ciò premesso, costituisce ius receptum che nelle controversie previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è semplicemente improcedibile, con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. cod. proc. civ., bensì improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Quindi, in conclusione, se anche il tasso di premio corrisposto sia di fatto superiore a quello che sarebbe dovuto in rapporto alla valutazione del tasso specifico aziendale, l’eventuale maggiore introito dell’istituto ed il corrispondente maggiore esborso del datore di lavoro, in assenza della ridetta domanda di riduzione, non sarebbero privi di giuridica giustificazione, così da non legittimare il ricorso all’azione di cui all’art. 2041 c.c. sopra citato (Cass. n. 4414/1995). Premesso quanto sopra, va evidenziato che il CTU, con un’indagine approfondita ed esente da errori o da vizi di metodo (entrambe le parti hanno infatti omesso di muovere specifiche contestazioni di natura contabile al riguardo), ha accertato (v. in particolare i chiarimenti depositati il 13.9.2007) che, applicando i principi tutti di cui sopra, il

credito in favore della ricorrente ammonterebbe ad € 15.882,85; tuttavia, è assolutamente incontroverso che tale importo è il frutto delle superiori percentuali in concreto applicate in assenza di un’apposita domanda di riduzione del tasso, di cui si è già parlato sopra, sicchè non può essere più recuperato per le argomentazioni tutte di cui sopra. In relazione al thema decidendum di cui al secondo ricorso, si rileva, invece, che “in tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'I.N.A.I.L., il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi - che, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n.1124 del 1965, deve essere emanato secondo le modalità applicative previste nel prescritto decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (il quale costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono valutabili da parte della Corte di Cassazione) - per essere valido ed efficace non solo deve essere spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della modificazione del tasso, ma deve contenere un'adeguata motivazione al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3 della legge n.241 del 1990. Tale ultima prescrizione può dirsi rispettata soltanto quando il provvedimento contiene, fin dal momento della sua emissione, tutti gli elementi indicati dall'art. 21 del D.M. 18 giugno 1988. Alla mancanza di una congrua motivazione contestuale non può sopperirsi successivamente attraverso l'esame della documentazione esibita in giudizio dall'I.N.A.I.L. per dimostrare la correttezza del procedimento seguito per fissare il nuovo tasso nella misura richiesta. Ciò si desume non soltanto dai principi generali che regolano la materia, ma anche specificamente dall'art. 45 del d.P.R. n.1124 in argomento, che fa decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento "de quo" il termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla Commissione prevista dall'art. 39, comma terzo, dello stesso d.P.R. n.1124: è, infatti, evidente che l'interessato per far valere le proprie ragioni deve essere stato adeguatamente e tempestivamente edotto della motivazione della disposta variazione del tasso” (Cass. 26.9.1998 n. 9660). In particolare, la prescrizione circa la motivazione (in termini Cass. n. 14625/1999) può dirsi rispettata “soltanto quando il provvedimento contiene fin dal momento della sua emissione gli elementi tutti di cui sopra, i quali sono costituiti dall’indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di

inabilità temporanea, di inabilità permanente, di morte, del numero degli operai per anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato... laddove l'adeguatezza della motivazione è anche requisito richiesto dal D.M. 14 novembre 1978”. Orbene, nel caso di specie l’INAIL non ha documentato di aver tempestivamente comunicato (rectius spedito: v. Cass. 14842/2004 la quale precisa che l'onere dell'INAIL - di informazione della variazione dei tassi – deve ritenersi adempiuto tempestivamente con riferimento alla data di spedizione della raccomandata) a parte ricorrente i provvedimenti di variazione dei tassi in relazione agli anni dal 1985 e 1987 e, tanto meno, di aver motivato, come per legge, i correlativi provvedimenti di variazione i quali vanno quindi ritenuti inefficaci, con la conseguenza che (v. prospetto allegato ai citati chiarimenti del CTU del 13.9.2007) il credito in favore della MICOS (periodo 1985/1987), per il titolo sopra evidenziato e di cui al giudizio introdotto il 12.5.1995, ammonta, tento conto anche delle conclusioni ivi rassegnate, a complessivi € 9.626,00. Quanto agli accessori “la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto ultimo intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale concretamente la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria” (Cass. n. 13829/2004 e Cass. n. 2289/2005). In relazione poi alla pretesa restituzione dell’addizionale dell’1%, versata tra il 1979 ed il 1984, che sarebbe invece spettata alle Regioni, giusta il DPR 18.4.1979, va rilevato che numerose sono le sentenze di merito che hanno correttamente rilevato, sul punto (v. Trib. Taranto n. 4972 del 19.3.2002 e m. 6231 del 15.4.2002), che il citato DPR, pur prevedendo che gli importi de quibus siano di pertinenza delle Regioni, comunque non esclude che essi vadano versati all’INAIL; senza contare che, in ogni caso, nella specie, la legittimazione attiva, rispetto all’azione di ripetizione, competerebbe alle Regioni, e non certo all’odierno ricorrente. Considerato l’esito

complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare in ragione di metà le spese processuali, ponendo la residua metà a carico dell’INAIL.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Micos Sas (nei giudizi riuniti sotto il n. 5123/90 R.G.) nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del direttore della sede di Bari, così provvede: 1°) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma € 9.626, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria secondo indici ISTAT (ove superiore al saggio legale degli interessi) a decorrere dalla domanda amministrativa di rimborso; 2°) disattesa ogni altra istanza, condanna inoltre l'I.N.A.I.L. al rimborso di metà delle spese di CTU e delle spese del giudizio, le quali ultime si liquidano, per l’intero, in complessivi 2.700 Euro, di cui 1.680 Euro per onorario e 20 Euro per esbosi, oltre I.V.A. e contributo C.P.A., da disatrarsi favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, compensando tra le parti la residua metà.